COMUNE DI ERICE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE

In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 e dall'art. 37 della Costituzione Italiana, è istituita ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto del Comune di Erice, giusta Deliberazione Consiliare, la Commissione permanente per le pari opportunità fra uomo e donna, per la rimozione di ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e /o indiretta nei confronti delle donne e per la promozione e diffusione di una cultura delle Pari Opportunità.

La Commissione ha sede nel Centro Sociale Polivalente "Peppino Impastato", ed è organo consultivo, di proposte e di progettazione, del Consiglio e della Giunta, relativamente alle questioni oggetto del presente Regolamento.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia.

ARTICOLO 2 COMPITI

La Commissione per il perseguimento delle sue finalità svolge i seguenti compiti:

- a) Formula piani di azioni positive per la rimozione degli ostacoli che possano impedire la piena realizzazione di pari opportunità, di lavoro e nel lavoro, tra uomini e donne così come previsto dall' art. 6, c) della legge n. 125/91, fornendo anche il supporto all'Amministrazione nella predisposizione degli atti e delle politiche riguardanti l'organizzazione del lavoro;
- **b**) Promuove iniziative volte a dare attuazione alla legge n 125/91 e alle Direttive dell'Unione Europea per l'affermazione delle pari dignità delle persone ed in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli;
- c) Svolge attività di ricerca ed indagini sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nell'ambito comunale raccogliendo e diffondendo i risultati di tali indagini e ricerche e di ogni altra documentazione prodotta, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni , seminari e pubblicazioni;
- d) Promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine degli Enti, Aziende ed Istituzioni di competenza Comunale;
- e) Collabora al fine di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile in servizio presso il Comune;
- f) Relaziona al Consiglio Comunale, una volta all'anno, sulle condizioni effettive di pari opportunità.

ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE-NOMINA E DURATA IN CARICA

La Commissione è costituita dai seguenti membri:

- Tutte le donne facenti parte del Consiglio Comunale;
- 2 membri in possesso di competenza ed esperienza nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, storico, sociologico, artistico, psicologico) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione;
- 1 membro in rappresentanza delle singole Organizzazioni sindacali;
- 1 membro in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali;

- 1 membro in rappresentanza delle singole Associazioni e Movimenti femminili presenti nel territorio:
- 3 membri in rappresentanza delle Istituzioni Pubbliche scelti tra quelli attualmente operanti nel territorio, quali Scuole;
- Sindaco e Assessore alle pari opportunità, in qualità di invitati permanenti, senza diritto di voto.
- 1 cittadina extracomunitaria residente.
- 1 membro delle Associazioni famiglie disabili.

Il Sindaco provvede a dare pubblicità all'istituzione e al rinnovo della Commissione attraverso avviso pubblico.

Le candidature, corredate da curriculum devono pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del bando.

I membri saranno individuati dall'Ufficio di Presidenza, dal Sindaco e dal Responsabile dei Servizi Sociali che esaminano le candidature adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività territoriale e generazionale, tenendo conto delle peculiarità professionali e nominati dal Sindaco con proprio provvedimento.

Per eventuali sostituzioni, si provvede, nell'ambito dell'elenco istruito dall'Ufficio di Presidenza, secondo i criteri e le modalità previste dal presente articolo.

La Commissione resta in carica per la durata del Sindaco.

La prima riunione della Commissione è convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla costituzione.

ARTICOLO 4 PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Il/La Presidente sarà eletto/a in seno alla Commissione, nella prima seduta della Commissione, a scrutinio segreto a maggioranza dei presenti. Fino alle elezioni svolge le funzioni di Presidente il/la Commissario/a più anziano/a di età.

Il/La Vice Presidente è eletto/a tra i componenti della Commissione, con le stesse modalità previste per l'elezione del/la Presidente.

Il/La Presidente convoca la Commissione e la presiede, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività, assicurare l'ordine delle riunioni e la regolarità della discussione.

Cura la predisposizione della relazione annuale che dovrà essere trasmessa, entro il 31 Marzo, al Sindaco e al Presidente del Consiglio che provvederà al suo invio ai Consiglieri per l'esame.

Il/La vice Presidente coadiuva il/la Presidente o lo/a sostituisce, nel coordinamento della Commissione, in caso di Sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La Commissione viene convocata almeno cinque volte all'anno, e comunque ogni qual volta il/la Presidente o un terzo delle componenti lo richiedano.

Nello svolgimento della sua attività la Commissione può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi palesemente dai presenti. In caso di parità la votazione è infruttuosa.

Il/La Presidente è tenuto/a riunire la Commissione, in via straordinaria, quando lo richiedono almeno i due terzi dei componenti.

La seduta ordinaria è convocata per iscritto e trasmessa, per conoscenza, al Sindaco, anche a mezzo fax, almeno sei giorni prima unitamente all'ordine del giorno predisposto dal/la Presidente; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.

La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività anche per gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne determina i compiti e ne approva le proposte e sono composti da almeno tre componenti scelte in base alla loro competenze e disponibilità. Per ogni gruppo viene individuata una Coordinatrice che mantiene i contatti con il/la Presidente.

Delle riunioni della Commissione viene redatto un sommario verbale che è trasmesso al Sindaco. I/le componenti della Commissione non hanno diritto a compenso alcuno.

Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione ha diritto di promuovere incontri con gruppi, singoli/e, dipendenti, amministratori/ici.

ARTICOLO 6 DIMISSIONI E DECADENZA

L'assenza a tre sedute consecutive senza giustificato motivo comporta l'immediata decadenza del/la commissario/a, di ciò viene data comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio. Per la sostituzione si provvede secondo quanto previsto dall'art. 3 comma cinque.

ARTICOLO 7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.